Al Comune di Gela

Settore Tributario

Piazza San Francesco n.1

93012 Gela

[tributi@pec.comune.gela.cl.it](mailto:tributi@pec.comune.gela.cl.it)

**RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA**

(ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

Il/la sottoscritto/a nato/a a Prov il / / Codice fiscale

Residente a Via/piazza n.

in qualità di legale rappresentante della società

Codice fiscale con sede legale in Via/piazza n. Documento di riconoscimento: Tipo numero

Recapito telefonico cell. fax

Indirizzo e-mail

**VISTI**

gli atti:

N. Prot.

N. Prot.

N. Prot.

del del del

in relazione all’anno d’imposta in relazione all’anno d’imposta in relazione all’anno d’imposta

**CONSIDERATO CHE**

tali provvedimenti appaiono illegittimi per i seguenti motivi

**CHIEDE**

a codesto ufficio di riesaminare i provvedimenti sopra indicati e di procedere al loro annullamento o rettifica ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

* Allega

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ li’

(firma)

**Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.**

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

# INFORMATIVA DEL COMUNE SULL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

Quando l'ufficio verifica di aver commesso un errore, può annullare o modificare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione da parte della Commissione Tributaria.

Questo potere di auto-correzione si chiama "autotutela".

L'amministrazione può provvedere all'auto-correzione in via autonoma, cioè d'ufficio, oppure previa iniziativa del contribuente. Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è il Funzionario Responsabile del tributo.

# Requisiti

Il potere di annullamento o correzione si applica in tutti i casi di illegittimità di un atto o di una imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di :

* Errore di persona;
* Evidente errore logico o di calcolo;
* Errore sul presupposto del tributo;
* Doppia imposizione;
* Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
* Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'annullamento e la rettifica possono essere effettuati anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l’atto notificato, né i termini per presentare istanza di accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato, l'annullamento è possibile soltanto per motivi di ordine formale.

# Altre informazioni utili

Si ricordano comunque le seguenti possibilità:

* Proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 gg. dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo;
* Ove ammesso dalla legge, pagamento con definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impositivo.